

Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 55  
approvata il 28/02/2019

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELL'AMBITO "12.v MONFALCONE" VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2012-04771/009 del 16/10/2012 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo al sub ambito 2 delle aree da trasformare per servizi denominati Ambiti "12e Arbe" e "12.v Monfalcone". Il PEC approvato prevedeva la realizzazione di un edificio residenziale della Superficie Lorda di Pavimento (SLP) di mq 3.898 e la cessione di mq 5.590 di aree per servizi pubblici.

Il Proponente il PEC, in data 12 luglio 2018, ha presentato all'Area Urbanistica la richiesta di modifica al suddetto PEC, a parità di SLP e di aree da cedere per servizi pubblici, per l'edificazione di un edificio da adibire all'accoglienza delle famiglie dei bambini sottoposti a cure presso le strutture sanitarie della Città.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione - con nota prot. 3802 del 27/09/2018, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 8585, in data 5 ottobre 2018, trasmetteva all'Autorità Competente gli elaborati urbanistici della modifica al P.E.C. in oggetto indicato, finalizzati ad attivare la preistruttoria della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, il dirigente competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza

della documentazione trasmessa, convocava, con nota prot. n. 8808 del 11/10/2018, appositamente seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 16 ottobre 2018;

Con nota prot. n. 9717 del 13 novembre 2018, Il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, comunicava alla Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione della Città, l'esito del verbale dell' O.T.C. relativo alla seduta in data 16 ottobre 2018, da cui risultava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione esaminata.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. n. 10420 in data 4 dicembre 2018 il Servizio Pianificazione trasmetteva la determinazione dirigenziale n. cron. 247 approvata il 19 novembre 2018 (n. mecc 2018 45418/009) con la quale il dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani prendeva atto della completezza della documentazione predisposta idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, composta da:

- Progetto planivolumetrico
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione
- Valutazione Impatto Economico (VIE)
- Schema di Convenzione
- Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS
- Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS: Documento di clima acustico ai sensi della DGR 14 febbraio 2005 n 46-14762
- Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS: Analisi di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente
- Relazione agronomica
- Relazione geologica tecnica asseverata

Atteso che:

- ai sensi del comma 3 dell'articolo 3bis L.R. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal

- soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 L.R. 56/77, i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R., ovvero sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste;
  - ai sensi dell'art. 3bis nonché dell'art 40, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i. l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui ai medesimi articoli svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;
  - l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;
  - ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

Con nota, prot. 10518 del 05.12.2018, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (Autorità Competente), rendeva disponibile la documentazione pervenuta, come

formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 247 approvata in data 19 novembre 2018 (n. mecc 2018 45418/009) della Dirigente dell'Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani.

Con la medesima nota, prot. 10518 del 05.12.2018, l'Autorità Competente indicava la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 ter, medesima legge, invitando a partecipare alla relativa seduta fissata per la data del 20 dicembre 2018: l'ARPA – Direzione Prov.le di Torino, la Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio ed i componenti l'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 5 dicembre 2018, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 20 dicembre 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), a cui hanno partecipato l'O.T.C. e ASL "Città di Torino", in presenza dei progettisti incaricati dai proponenti l'intervento, sono state acquisite informazioni sullo strumento urbanistico in esame e sono stati condotti approfondimenti su alcune tematiche ambientali; in tale contesto è emerso come la modifica al PEC riguardi essenzialmente una modifica volumetrica che ha comportato la variazione della sagoma dell'edificio, reso nelle forme curvilineo, per la necessità di aumentare gli spazi luminosi, i terrazzi e gli spazi verdi nell'edificio e all'esterno, con il conseguente aumento della permeabilità dell'area interessata.

E' stata illustrata inoltre la situazione rispetto al procedimento di bonifica avviato sull'area ed è stato dato conto dell'analisi di significatività sviluppata, che non ha evidenziato possibili impatti negativi ma sostanzialmente il mantenimento della situazione ante modifica, con il miglioramento di alcuni elementi ambientali riconducibili al paesaggio, all'autosufficienza sotto il profilo energetico, ed all'aspetto socioeconomico, in relazione alla finalità dell'intervento. Evidenziato in particolare nel corso della Conferenza dei Servizi che:

- si è preso atto della riduzione degli impatti attesi;

- è stato ritenuto opportuno, in analogia con le più recenti attuazioni, come riferimento per il raggiungimento di significativi livelli di sostenibilità, prescrivere il raggiungimento per le nuove realizzazioni del punteggio 2.5 del protocollo ITACA;
- è emersa l'opportunità di integrare gli obiettivi ambientali formulati dal Proponente indicando, per quanto riguarda il profilo acustico, la possibilità di operare ulteriori approfondimenti su materiali stradali in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, e sugli aspetti relativi al trattamento dell'intradosso dei solai con materiale assorbente, e al disegno dei balconi e della possibilità di sostituirne i parapetti con lastre continue di schermatura, per quanto riguarda l'edificio.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 17045 del 26/02/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1621 del 27/02/2019 - Allegato n. 2) ha trasmesso il proprio contributo con il quale si esprime in merito alla non assoggettabilità del Piano Esecutivo Convenzionato alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS., indicando sotto il profilo acustico, la necessità di implementare l'intervento di mitigazione acustica proposto mediante l'utilizzo di materiali fonoassorbenti negli intradossi a vista dei balconi, nonché sulla pavimentazione stradale di via Guido Reni, attraverso la posa di asfalti silenti di nuova generazione. Segnala inoltre che “ ... *ferma restando l'adozione di tali interventi, risulta in ogni caso fondamentale prevedere un piano di monitoraggio acustico che verifichi nel tempo l'efficacia delle soluzioni tecniche adottate.* ”

Preso atto dell'assenza in conferenza del contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale;

- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

si ritiene che il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella arte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente, da sottoporsi a revisione;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che il piano non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente, in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità;

#### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la modifica al Piano Esecutivo Convenzionato dell'Ambito " 12.v Monfalcone" subordinatamente alle seguenti prescrizioni da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione dell'attività, nell'ambito dei procedimenti stessi;
  - a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

- b) le attività di scavo previste dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
- c) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" gli interventi di realizzazione delle aree verdi non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed invasive;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti:

- d) sia previsto per il nuovo edificio il raggiungimento del livello ITACA per edifici non residenziali pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
- e) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- f) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città saranno da adottarsi (per quanto applicabile) il Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di



illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";


- g) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
- h) in merito alle problematiche conseguenti alle attività di cantiere, il transito dei mezzi pesanti dovrà essere evitato in concomitanza con gli orari di entrata e di uscita dalle strutture scolastiche. Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti e sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale;

infine, sulla scorta del parere formulato da ARPA Piemonte, al fine di contenere gli impatti previsti:

- i) per quanto riguarda il profilo della compatibilità acustica, occorre implementare l'intervento di mitigazione acustica proposto, attraverso l'introduzione di interventi migliorativi sulla facciata esposta su via Guido Reni, con l'utilizzo di materiali fonoassorbenti negli intradossi a vista dei balconi, nonché attraverso la posa di asfalti silenti di nuova generazione sulla pavimentazione stradale di via Guido Reni. Fermo restando l'adozione dei suddetti interventi risulta indispensabile prevedere un piano di monitoraggio acustico che verifichi nel tempo l'efficacia delle soluzioni tecniche adottate. Tale piano dovrà essere condiviso ed approvato per gli aspetti tecnici da ARPA Piemonte in tempo utile prima del completamento dell'intervento edilizio
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto

compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, da sottoporsi a revisione;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino 28 FEB. 2019	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI Ing. Claudio Beltramino 
------------------------	---

Allegati:

Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 20 dicembre 2018

Allegato n. 2 - Parere ARPA Piemonte prot. n. 17045 del 26/02/2019 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1621 del 27/02/2019)